

INDICAZIONI PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI

La condivisione dei piani formativi deve essere effettuata in coerenza e attuazione del [Protocollo d'Intesa](#).

Per la condivisione sono resi disponibili:

- Il [format di sintesi del piano](#), che indica gli elementi riassuntivi del piano formativo oggetto di condivisione.
- I format di verbali di [accordo monoaziendale](#) (per impresa priva di RSU/RSA) e [pluriazendale](#).

che dovranno essere inviati a mezzo Pec agli indirizzi pubblicati sul sito secondo quanto stabilito dal Protocollo.

1. Le imprese nelle quali siano presenti RSU o RSA applicano rispettivamente i punti 1 e 2 del Protocollo.

- La condivisione va richiesta almeno 5 gg lavorativi prima della validazione del piano.

Per le imprese con più unità produttive, laddove esista una rappresentanza interna (RSU/RSA), la condivisione va fatta con quest'ultima laddove presente e con le OO.SS. di categoria al livello territoriale corrispondente, laddove non presente la rappresentanza interna.

Nel caso di RSA su più unità produttive che hanno lavoratori coinvolti in formazione, **non è necessario che l'avvenuta informativa sia dimostrata al Fondo, ma va comunque effettuata con un atto che sia attestabile (mail, o ricevuta della comunicazione ecc.).**

Per il Conto Formativo di gruppo si specifica quanto segue: **trattandosi secondo le regole del Fondo di Impresa Unica, ai fini del Protocollo, stante la forma giuridica indicata, verrà trattata come un aziendale in cui la Capogruppo attiva la condivisione con le RSU/RSA se presenti, e in assenza richiede la condivisione alle categorie regionali o nazionali.**

2. Per i piani formativi monoaziendali l'accordo è condiviso tra il legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato) e le Categ/ Confed. in base al CCNL sottoscritto (livelli territ/ reg./naz.) di CGIL, CISL e UIL (punto 3 del Protocollo).
3. Per i piani formativi pluriazendali l'accordo è condiviso tra le Centrali Cooperative (territ/ reg./naz.) di AGCI, Confcooperative e Legacoop e le Categ/ Confed. in base al settore merceologico (territ/ reg./naz.) di CGIL, CISL e UIL (punto 4 del Protocollo).

Nel caso il CCNL applicato dall'impresa non sia sottoscritto da una o più delle Categ/Confed. costitutive del Fondo, il proponente **deve procedere comunque con la richiesta di condivisione a CGIL CISL UIL ai vari livelli tramite le PEC indicate.**

Indipendentemente dalla Centrale Cooperativa di adesione dell'impresa, o se non aderisse a nessuna Centrale Cooperativa, compresa l'ipotesi non fosse una impresa cooperativa, la condivisione **deve coinvolgere in ogni caso le tre Centrali AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP.**

- La condivisione va richiesta almeno 15 gg lavorativi prima della validazione del piano. In caso di mancato riscontro entro il termine di 5 gg lavorativi il consenso si intende acquisito.

I 15 giorni riguardano la conclusione di tutto il processo, con eventuali dissensi o richieste di approfondimento. Come specificato nel Protocollo chi presenta un piano deve mettere in conto fino a 15gg per ottenere il consenso e dunque non può richiederlo laddove manchino meno di 15gg dalla chiusura dell'Avviso.

Trascorsi 5gg senza riscontro dal momento dell'invio della PEC il consenso si intende già acquisito e il piano è già validabile.

Per i piani di aziende prive di rappresentanza sindacale interna l'invio della PEC ai referenti indicati in protocollo è l'unica modalità operativa per la condivisione. Gli indirizzi PEC delle parti datoriali e sindacali sono indicati sul sito del Fondo.

- Se entro il termine di 5 gg lavorativi il ricevente non ha espresso alcun parere, il consenso si intende acquisito.
 - Se entro tale termine un soggetto ricevente richiede una integrazione o approfondimento esso deve essere svolto e l'esame deve essere concluso entro i 10 gg lavorativi successivi.
4. Nel caso permanga un dissenso, il presentatore può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale nelle modalità descritte dal Protocollo e tramite la PEC indicata sul sito del Fondo.
- Il ricorso va presentato entro 5 gg lavorativi e la Commissione fornisce esito o richiede un approfondimento entro 7 gg lavorativi.